

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO IN
FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASTELNUOVO BERARDENGA,
CASTELLINA IN CHIANTI, GAIOLE IN CHIANTI, RADDA IN CHIANTI, MEDIANTE
DELEGA AL COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA**

L'anno, il giornodel mese di, nella sede del Comune di Castellina in Chianti, Viale della Rimembranza n. 14.

TRA

1., nata ailil quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Radda in Chianti;
2., nato ailil quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Gaiole in Chianti;
- 3....., nata ailil quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castellina in Chianti;
- 4....., nato ailil quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga;

PREMESSO CHE

L'articolo 97 della Costituzione italiana stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo le disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione e a garantire l'imparzialità, la trasparenza, nonché il suo buon andamento, così come prevede l'articolo 10 del decreto legislativo 267/2000, è prevista l'istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico;

Che l'articolo 11 del decreto legislativo sopra citato – T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – stabilisce che lo Statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del Difensore Civico, col compito di garantire l'imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione provinciale o comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini;

Visto che questo Comune prevede nello Statuto comunale la figura del Difensore civico anche gestito in forma associata.

Tale previsione è un chiaro segno della sensibilità di questo Comune appartenente al Circondario del Chianti Senese, a che le finalità proprie del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e

buon andamento, siano effettivamente realizzate;

l'istituzione del Difensore Civico possa portare a compimento il processo di riforma dell'ente locale, rendendo il comune più trasparente e vicino alle esigenze dei cittadini;

Visto che l'articolo 30 del predetto Testo Unico prevede la possibilità per comuni e provincia di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la stipula del presente accordo consente l'istituzione di un Difensore civico che garantisca l'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa dei singoli comuni associati, al fine di migliorare il rapporto con i cittadini dei Comuni interessati segnalando carenze e ritardi nell'azione dei medesimi;

vista la convenzione in data 30 ottobre 2002 con la quale i comuni di Castelnuovo Berardenga, Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti hanno deciso di esercitare l'Ufficio del Difensore Civico in forma associata mediante delega al Comune di Castelnuovo Berardenga;

si è riscontrata in tutte le Amministrazioni interessate la necessità di procedere ad una revisione della convenzione, per meglio definire alcuni aspetti legati alla nomina del Difensore Civico;

le Amministrazioni interessate intendono proseguire in questa esperienza che ha dato ottimi risultati;

la stipula della presente convenzione realizza una razionalizzazione nell'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. Allo scopo di dare attuazione alle previsioni Statutarie e a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. 267/2000, le seguenti amministrazioni

- Comune di Radda in Chianti
- Comune di Gaiole in Chianti
- Comune di Castellina in Chianti
- Comune di Castelnuovo Berardenga

esercitano l'Ufficio del Difensore civico in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 mediante delega al Comune di Castelnuovo B.ga.

2. I Comuni sopra descritti delegano le funzioni relative all'Ufficio del Difensore Civico al Comune di Castelnuovo Berardenga Individuato quale Comune Capofila della gestione associata.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comune di Castelnuovo Berardenga, provvede alla nomina del Difensore Civico previa approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 9 dei comuni associati e dei rispettivi consigli comunali e ne individua la collocazione organizzativa.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'azione amministrativa, intervenendo per ovviare ad eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi delle amministrazioni comunali nelle materie di competenza proprie e delegate, delle aziende speciali e istituzioni da essa dipendenti, nonché delle società a prevalente capitale pubblico locale che gestiscono i servizi ed esercita il controllo sugli atti nei limiti e nelle forme previste dalla legge.
3. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi dei comuni e dagli organi degli enti da esso controllati e di quelli che si avvalgono dello stesso.

Art. 3

1. Il Difensore Civico interviene qualora ritenga possa configurarsi lesione di un diritto soggettivo, di un interesse legittimo o di una norma diretta a presidiare interessi che i cittadini vantano in quanto tali.
2. Il Difensore Civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.
3. Il Difensore Civico interviene di propria iniziativa, su richiesta di singoli cittadini o di una pluralità di essi. I cittadini hanno facoltà di rivolgere, sotto forma di istanza, anche orale, proteste e reclami contro gli abusi commessi dagli organi elettivi e burocratici degli enti, di cui all'articolo 1, nell'esercizio delle loro funzioni, allorché siano stati esperiti senza esito tentativi degli stessi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.
4. I cittadini, qualora si tratti di omissione di atti dovuti, possono richiedere, decorsi trenta giorni senza esito dall'invito agli enti di cui all'articolo 1, l'intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico interviene su sollecitazione di formazioni sociali al fine di rendere effettiva la garanzia dei diritti loro riconosciuti dalle leggi e la garanzia degli interessi ad ottenere dati e/o informazioni necessari per lo svolgimento dell'attività dei richiedenti.
6. Il Difensore Civico esercita la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'articolo 127 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Il Difensore Civico non può intervenire su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con gli enti di cui all'articolo 1 ai fini della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
8. Il Difensore Civico non può intervenire a richiesta dei rappresentanti degli enti di cui all'art.1.
9. Il reclamo del Difensore Civico non esclude per i cittadini interessati la facoltà di avvalersi dei ricorsi amministrativi previsti dalle leggi statali o regionali, né esclude, limita o pregiudica i diritti e gli interessi dei cittadini stessi ad adire la giustizia ordinaria e amministrativa.
10. Il Difensore Civico può intervenire nei confronti degli enti di cui all'articolo 1 anche in riferimento ad atti o provvedimenti che per disposizione di legge non possano essere impugnati, al fine dell'esercizio del potere di autotutela degli enti stessi.

Art. 4

1. Il Difensore Civico ha diritto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti del cittadino:
 - a) di accedere, nelle ore di servizio, ai documenti amministrativi;
 - b) di richiedere notizie su provvedimenti, atti, fatti e comportamenti;
 - c) di ottenere, senza spese, copia di provvedimenti e atti;
 - d) di accertare i motivi di inerzia o di ritardo nella emissione dei provvedimenti.
2. Il Difensore Civico, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, o, in caso di intervento d'ufficio, all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il responsabile del servizio interessato e richiedere l'esame della pratica oggetto del suo intervento per avere in merito informazioni.
3. Il Difensore Civico può richiedere documenti, notizie e informazioni e può effettuare direttamente accertamenti presso gli uffici.
4. Il responsabile del settore o del servizio interessato e il responsabile della struttura amministrativa competente hanno l'obbligo di adempire nel più breve tempo possibile e comunque entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore Civico deve portare a conoscenza al capo dell'Amministrazione responsabile l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.
6. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore Civico, anche se non accolta, impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro congruo termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso devono essere motivati.
7. Successivamente, il Difensore Civico, riferisce entro 30 giorni l'esito del proprio operato, verbalmente o per iscritto, ai soggetti di cui all'articolo 3 che hanno richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

8. Il Difensore Civico può, altresì, invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente i contenuti.
9. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.
10. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 5

1. Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, una relazione dettagliata diretta ai consigli comunali dei comuni associati e nella quale riferisce sull'attività svolta, segnala le disfunzioni e gli abusi riscontrati per una sua autonoma iniziativa e quelli su istanza dei cittadini, illustra i risultati conseguiti a seguito del suo intervento.
2. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio di ciascun comune, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può in qualsiasi momento darne notizia al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 6

1. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche o giurisprudenza o equipollenti che diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 7.
2. La segreteria del Comune di Castelnuovo Berardenga almeno trenta giorni prima della data di scadenza o, dopo la data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse, dà preventivo avviso dell'avviamento della procedura per la nomina del difensore civico.
3. L'avviso è pubblicato all'albo pretorio dei comuni e contiene:
 - l'indicazione dei requisiti per la nomina a Difensore Civico;
 - l'indicazione della data entro la quale gli interessati possono presentare la propria candidatura a difensore civico.
4. Le candidature devono essere corredate dai curricula e dai documenti con i quali si accerta la sussistenza dei requisiti per la nomina a Difensore Civico e presentate alla segreteria del

Comune di Castelnuovo Berardenga.

5. La segreteria del Comune di Castelnuovo Berardenga:

- verifica che i candidati a Difensore Civico siano in possesso dei requisiti per la nomina;
- compila una lista dei candidati a Difensore Civico in ordine alfabetico;
- trasmette la lista alla Conferenza dei Sindaci integrata in tale sede con due Consiglieri (uno di maggioranza e uno di minoranza) di ogni Amministrazione che provvederà all'individuazione del Difensore Civico con decisione a maggioranza.

6. I consigli comunali dei comuni associati delibereranno a scrutinio segreto e a maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune la nomina del Difensore Civico.

Art. 7

1. Alla carica di Difensore Civico non sono nominabili:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri delle unità sanitarie locali, i membri dei consorzi tra comuni e comunità montane;
- i ministri di culto;
- gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché gli enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- che ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4^a grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune;
- chiunque abbia contenzioso giudiziario ed amministrativo in atto con il comune in qualità di attore o convenuto;

2. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvivenza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale di Castelnuovo Berardenga su proposta di uno dei consigli comunali dei comuni associati. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

3. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

Art. 8

1. Il Difensore Civico resta in carica con la stessa durata del consiglio comunale del Comune capofila e non può rinnovarsi più di una volta.

Art. 9

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai sindaci dei comuni stessi o da loro delegati, con l'assistenza dei segretari comunali.
2. La Conferenza esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione e sull'attività del Difensore Civico.

Art. 10

1. Al Difensore Civico viene corrisposta una indennità per il mandato determinata annualmente dalla Conferenza dei Sindaci.
2. L'ufficio del Difensore Civico ha sede nel Comune di Castelnuovo Berardenga. In appositi locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale che provvederà, altresì, a fornire le strumentazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, e a determinare la dotazione organica di tale ufficio (vedasi determina n. 69/S4 del 29/05/03);
3. Ad eventuali modifiche all'organizzazione del servizio si provvederà con atti organizzativi ai sensi delle norme vigenti.
4. Tale ufficio dovrà essere fruibile da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, nei tempi e modi stabiliti dal Comune di Castelnuovo Berardenga
5. Il Difensore Civico si impegna ad assicurare la propria presenza nelle varie sedi dei comuni convenzionati con cadenza da concordare con il Comune Capofila.

Art. 11

1. Per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico, gli enti associati si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza.
2. La competenza di ciascun comune viene calcolata sulla spesa prevista secondo le seguenti percentuali:
 - Comune di Radda in Chianti 18%
 - Comune di Gaiole in Chianti 21%
 - Comune di Castellina in Chianti 22%
 - Comune di Castelnuovo Berardenga 39%
3. Il costo complessivo per il funzionamento del servizio, da determinarsi da parte del Comune di Castelnuovo Berardenga su proposta della Conferenza dei Sindaci, sarà quantificato

all'inizio di ciascun anno e sarà soggetto a conguaglio.

Art. 12

1. Il Comune di Castelnuovo B.ga compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute, da inviarsi ai Comuni convenzionati entro il 15 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento delle somme occorrenti in base alle seguenti percentuali e scadenze:
 - q 50% entro il 30 giugno;
 - q 50 % entro il 31 gennaio dell'anno successivo a conguaglio.

Art. 13

1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2009.
2. I sottoscrittori possono manifestare la volontà di recedere dall'accordo prima della scadenza.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.

Art. 14

1. La precedente convenzione avente ad oggetto la gestione in forma associata dell'ufficio del Difensore Civico, sottoscritta in data 30 ottobre 2002 è sostituita integralmente dalla presente e pertanto cessa i suoi effetti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 15

1. I contributi erogati dalla Regione Toscana, in base alla legge n. 40 del 16 agosto 2001 e successive modifiche, devono essere usati prioritariamente per il servizio associato. In caso che vi siano degli avanzi questi devono essere usati per il finanziamento degli altri servizi associati o in caso di ulteriori avanzi per la erogazione di servizi sociali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Castelnuovo Berardenga

Comune di Castellina in Chianti

Comune di Gaiole in Chianti

Comune di Radda in Chianti